ASP "Concetta Masselli"

Corso A. Gramsci, 66/a – Tel. e Fax 0882/221853-71016 San Severo (FG)
@email : casariposomasselli@virgilio.it- PEC casariposomasselli@pec.buffetti.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n. 3 del 27 marzo 2026 prot. n. 195 del 27 marzo 2026

***Oggetto*: Adeguamento e liquidazione indennità attuale e pregressa Commissario Straordinario**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **27** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, in San Severo.

IL DIRETTORE GENERALE

precisato preliminarmente che

- il sottoscritto Direttore Generale assume la presente determinazione a causa della incompatibilità del Commissario Straordinario, dallo stesso segnalata, condivisa dallo scrivente;

- in effetti, anche dopo l'abrogazione, dal 25.8.2024, del reato di abuso d'ufficio, permangono, oltre che intuibili e condivisibili ragioni di opportunità, motivi di incompatibilità ad assumere decisioni in proprio favore da parte del soggetto deliberante, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241 e, per gli Enti locali, dell'art. 78, segnatamente comma 2, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

considerato che

- l'art. 22, comma 1, della L.R. della Puglia n.15/2004, recante "*Riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone*" e s.m.i., approvata in attuazione della legge n. 328/2000 e del d. lgs. n. 207/2001, stabilisce che gli Amministratori delle AA.SS.PP. hanno diritto a un'indennità con oneri a carico dell'Azienda, rimettendo agli stessi Organi di Governo la potestà di deliberare autonomamente al riguardo, sulla base dei criteri a definirsi da parte della Giunta Regionale;

- con deliberazione della G.R. della Puglia n. 650 del 28.4.2009, vigente, sono stati stabiliti i criteri previsti dall'art. 23 della citata L.R. n.15/2004, ancorandoli, secondo i principi di efficienza e

razionalizzazione della spesa, alle indennità previste dall'art. 82 del d.lgs. n.267/2000, con riferimento al Comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, e commisurandoli al dimensionamento della stessa ASP, secondo specifici parametri (entità del patrimonio, consistenza del bilancio e numero di assistiti);

- in adesione alla sentenza della Corte costituzionale n.161/2012, è stato esteso anche alle ASP di Puglia il principio di "*gratuità*" della partecipazione a organi degli enti che «*comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche*», in virtù della circolare n.10748 in data 19.10.2012, con cui il Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia ha comunicato alle ASP della Regione l'applicabilità alle stesse dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n.122/2010;

- la Corte dei Conti è più volte intervenuta sulla questione relativa al principio di carattere generale del divieto di corresponsione di compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione delle ASP, e di recente (vedi delibera n. 87/2020/PAR del 30.11.2020, Sezione Regionale di controllo della Toscana), con il dichiarato intento di "*fornire la corretta interpretazione della normativa pertinente*", ha sancito l'obbligo di uniformarsi alla delibera della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, che "*in sede nomofilattica ha risolto un'apparente aporia del sistema nel quale convivono norme a prima vista inconciliabili: da un lato l'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, più volte citato, che nega la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione di una azienda speciale; dall'altro, l'art. 1, comma 554, l. n. 147/2013 (sopravvenuto) che, invece, prevedendo la decurtazione di tali compensi in presenza di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti al 2015, presuppone la titolarità dei compensi stessi in capo ai componenti degli organi collegiali di aziende speciali*";

- nelle sopra richiamate pronunce, la questione è stata risolta sulla base dell'enunciato che si riporta testualmente:

"Secondo la Sezione, pertanto, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 6, andrebbe affermato allorché l'azienda speciale "viva" effettivamente delle risorse dell'ente locale, ricevendone in concreto contributi; allorché invece essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall'art. 1, comma 554, l.

147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti. Al fine di orientare verso la corretta applicazione dei principi enunciati, la Sezione delle Autonomie ha avuto peraltro cura di chiarire che "la nozione di 'contributi a carico delle finanze pubbliche' di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio";

- la ricordata pronuncia della Sezione Autonomie, nell'escludere il conferimento del capitale di dotazione iniziale e le erogazioni a titolo di contratto di servizio dal novero dei "*contributi a carico delle finanze pubbliche*", ha chiarito che per tali debbano intendersi le somme attribuite alle aziende speciali e destinate alla "*copertura degli eventuali costi sociali*" (cfr. art. 114, comma 6, del d.lgs. 267/2000), ovvero per ottemperare all'obbligo di ripianare i disavanzi (cfr. art. 11-*ter* – comma1, lett. d), del d.lgs. 118/2011);

- i chiarimenti interpretativi coniugano la necessità di perseguire il contenimento della spesa pubblica con l'esigenza di non trasferire a carico dei cittadini chiamati allo svolgimento di cariche pubbliche – votate, quindi, al perseguimento del bene pubblico – i costi dell'esercizio delle funzioni affidate, anche in attuazione del principio sancito nell'art. 51 Cost., che verrebbe certamente vulnerato laddove l'interpretazione delle suddette norme introducesse indirettamente e di fatto limitazioni per censo al conferimento degli incarichi in organi collegiali di enti pubblici;

- i competenti Uffici regionali, anche successivamente alla citata circolare n. 10748/2012, hanno confermato la possibilità di erogare l'indennità di carica in favore del Commissario Straordinario delle ASP, sulla base dei criteri della citata delibera della G.R. n. 650/2009, in quanto detto organo «*pur surrogando per intero il compito del CdA, non è certamente organo collegiale e per la "straordinarietà" in re ipsa del ruolo si può configurare con un "funzionario pubblico" che svolga un'attività certamente complessa per cui è lecito ottenere un qualche emolumento*» (v. nota della Regione Puglia prot. n. AOO/146/0000151 del 3.4.2018, risposta a interrogazione consiliare n.1031/2018);

- la ASP "Concetta Masselli" ha autonomia statutaria, finanziaria, patrimoniale e contabile;

- tutte le spese ordinarie dell'ASP sono finanziate con le risorse del proprio bilancio, derivanti dalla gestione del patrimonio, in particolare dalla gestione della Casa di Riposo aziendale;

- il patrimonio dell'ASP deriva dal lascito testamentario della fondatrice e non vi sono stati conferimenti di capitale di dotazione iniziale da parte di enti pubblici, territoriali e non;

- nessuna norma pone a carico né della Regione Puglia, né del Comune di San Severo o di altri enti obblighi di conferire all'ASP somme per la copertura dei propri costi sociali o per ripianare eventuali disavanzi di esercizio;

- l'ASP "C. Masselli" non riceve contributi dal Comune di San Severo, che non contribuisce con risorse del proprio bilancio a finanziare l'attività della stessa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

preso atto che

- il sottoscritto Direttore Generale, con determina n. 2 del 25.2.2020, trasmessa all'Ufficio ASP della Regione Puglia con pec del 2.3.2020, aveva riconosciuto e quantificato l'indennità del Commissario Straordinario in € 619,75;

- il C.S., con atto prot. n. 309 del 23.9.2020, aveva comunicato che "intende procedere alla riduzione di 1/6 dell'indennità di € 619,75", e il sottoscritto D.G. aveva provveduto in conformità con atto n. 4 del 5.11.2020, riducendola a € 516,00;

- con proprie note prot. nn. 243 del 21.7.2021 e 28 del 30.1.2023, il C.S. ha chiesto l'adeguamento dell'indennità e il sottoscritto ha riscontratto con provvedimento n. 188 del 13.4.2023;

- il Commissario Straordinario, con propria nota protocollata al n. 179 del 25.3.2026, ha sollecitato l'adeguamento della indennità, anche in funzione del nuovo regime dei compensi degli amministratori comunali di cui alla L. 234 del 2021, commi 583/587, con contestuale liquidazione anche del pregresso;

ritenuto che

le richieste formulate dal Commissario Straordinario sono fondate, sia alla luce delle suddette considerazioni di ordine generale sia per effetto delle subentrate disposizioni di legge, sulla scorta dei criteri stabiliti nella già richiamata deliberazione della G.R. 28 aprile 2009, n. 650, con riferimento al compenso previsto dall'art. 82 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. degli EE.LL.) e secondo il dimensionamento della ASP e, pertanto, si accoglie secondo i criteri e la misura che seguono:

Anno 2024 – Anno 2025

- indennità mensile del Sindaco del Comune di San Severo, ove ha sede legale l'ASP: € 4.830,00;

- punteggio totale derivante dall'applicazione dei parametri previsti dall'atto di G.R. n. 650/2009 (in BURP n. 85 del 12.06.2009):

  entità del patrimonio: 3

  consistenza del bilancio: 2,5

  numero di assistiti: 2

  totale punteggio: 7,5

- importo massimo (pari al 50% dell'indennità del Sindaco divisa in decimi e moltiplicata per il parametro totale 7,5): € 1.811,25
- decurtazione del 10% ex DL 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, € 181,13
- indennità definita: € 1.630,12;

Anno 2026

- indennità mensile del Sindaco del Comune di San Severo, ove ha sede legale l'ASP: € 4.830,00;
- punteggio totale derivante dall'applicazione dei parametri previsti dall'atto di G.R. n. 650/2009 (in BURP n. 85 del 12.06.2009):

  entità del patrimonio: 3

  consistenza del bilancio: 5 (superiore a euro 1.500.000,00)

  numero di assistiti: 2

  totale punteggio: 10

- importo massimo (pari al 50% dell'indennità del Sindaco divisa in decimi e moltiplicata per il parametro totale 10): € 2.415,00
- decurtazione del 10% ex DL 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, € 241,50
- indennità definita: € 2.173,50.

rilevato che

- l'indennità, come sopra stabilita, è stata ridotta del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010, n. 122, così che la somma spettante ammonta a € 1.630,12, oltre oneri se dovuti, per gli anni 2024 e 2025 e a € 2.173,50, oltre oneri se dovuti, per l'anno 2026;

ASP "CONCETTA MASSELLI" SAN SEVERO

Accertato che la spesa occorrente trova copertura finanziaria sul competente capitolo del bilancio di previsone 2026 n. 1050 " Stipendi e retribuzioni…"

Viste le Leggi Regione Puglia n. 15/2004 e n. 13/2006;

Visto il Regolamento Regionale 28/1/2008. n. l;

Vista la deliberazione G.R. della Puglia n.650 del 28.04.2009;

Visto il vigente regolamento di contabilità, esecutivo ai sensi di legge;

Visto lo Statuto dell'ASP, nel suo testo in vigore;

Visto il bilancio di previsione anno 2026;

D E T E R M I N A

la premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di stabilire, in applicazione dell'art. 22, comma 1, della L.R. della Puglia n. 15/2004, e sulla base dei criteri e dei parametri previsti nella deliberazione della G.R. della Puglia n. 650 del 28.4.2009, nonché per effetto dei commi 583/587 della Legge 234 del 2021, l'indennità mensile da corrispondersi al Commissario Straordinario nella misura di € 1.630,12, oltre oneri se dovuti, per gli anni 2024 e 2025 e a € 2.173,50, oltre oneri se dovuti, per l'anno 2026, come determinata in premessa;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria sul competente capitolo n. 1050 " Stipendi e retribuzioni…" del bilancio di previsone 2026.

San Severo lì 27 MAR. 2026

Il Direttore Generale
dott. Michele Fabio Ferro

ASP "CONCETTA MASTROPIETRO" SAN SEVERO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisata nel dispositivo del presente atto

San Severo lì

Il Direttore Generale